

1. Introduzione

L'esecuzione penale è un mondo complesso. Un mondo in cui si intersecano, al diritto, teorie sulla pena, teorie criminologiche e sociali, istanze ideologiche; un mondo all'interno del quale non sussistono, come in nessun'altra delle scienze umane, risposte univoche.

È, pertanto, un terreno delicato, che oggi vive, forse più che in altri tempi, gravi criticità, spesso legate alla scarsità di risorse umane e materiali.

Pur in assenza, come detto, di soluzioni definitive, l'esecuzione penale conosce nel panorama internazionale sistemi virtuosi che dimostrano una certa efficacia e che possono rappresentare per il nostro Paese -nonostante le ineliminabili differenze culturali- uno spunto di riflessione quantomeno interessante, ove non anche un vero e proprio faro verso cui tendere.

Tra questi lo stato norreno, il quale, oltre a figurare significativamente nelle migliori posizioni di diverse classifiche concernenti la sostenibilità dell'azione governativa e il *welfare*, è dotato di un sistema penitenziario all'avanguardia, un tasso di recidiva tra i più bassi al mondo (16%)¹ e un alto livello di sicurezza sociale. Il modello norvegese, proteso totalmente alla risocializzazione, si dota di pratiche informate scientificamente che aumentano l'incisività degli interventi e riducono al contempo i costi sociali associati alla criminalità.

A seguito della conduzione del presente studio, di cui questo contributo costituisce un estratto, la sensazione che si ha è che la distanza dell'Italia rispetto agli *standard* europei e norvegesi -anche in considerazione delle recenti introduzioni legislative- non sussista tanto su di un piano prettamente normativo, quanto maggiormente su di uno metodologico-trattamentale.

Questo dato, nonostante tutto, può essere valorizzato positivamente in quanto lascia in mano all'amministrazione che si occupa dell'esecuzione delle pene il potere di adeguarsi più prontamente agli stimoli metodologici internazionali, in maniera certamente più agile di quanto sarebbe possibile al legislatore.

Il presente lavoro tenterà, dunque, di lambire la filosofia dietro al sistema, l'approccio norvegese all'esecuzione penale, ciò che rende vincente il modello; in altre parole, la *Nor-way*: la via norvegese al reinserimento sociale.

1. Cenni al contesto normativo e criminale

Il percorso di indagine che attraversa la via norvegese al reinserimento sociale prende necessariamente le mosse da un breve accenno al contesto normativo e criminale del Paese *de quo*.

L'ordinamento giuridico del Regno di Norvegia presenta una struttura e dei contenuti simili agli ordinamenti degli altri Paesi Scandinavi, insieme ai quali si avvicina alla tradizione di *civil law* pur mantenendo caratteristiche non perfettamente aderenti a quest'ultima.

La materia penale, in particolare, è disciplinata dal Codice penale (*Lov om straff*) del 2008, dalla Legge sulla procedura penale (*Straffeprosessloven*) del 1981, modificata nel 2006, e dalla Legge sull'esecuzione delle sentenze (*Lov om gjennomføring av straff mv*) del 2002, da ultimo aggiornata nel 2020. Quest'ultima stabilisce come l'esecuzione penale debba orientarsi allo scopo

¹ Tasso ai due anni dall'espiazione della pena detentiva; cfr. Kriminalomsorgen. (2024). *Correctional statistics of Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden 2018-2022*. University College of Norwegian Correctional Service.

di «prevenire la commissione di nuovi reati, di assicurare la società, di offrire condizioni soddisfacenti per i [condannati]», prescrivendo, inoltre, che alle persone in esecuzione penale sia offerta la possibilità di partecipare a processi riparativi².

L'ordinamento contempla tra le pene principali, oltre alla detenzione, le c.d. sentenze di comunità, misura alternativa che, riecheggiando il nostro affidamento in prova al servizio sociale, può essere comminata in sostituzione di una pena detentiva fino ad un anno e che conosce quale contenuto prescrittivo minimo il c.d. *Community service*, ovvero il lavoro di pubblica utilità (avvicinandosi in questo alla nostra messa alla prova)³.

In via generale, le pene inflitte dall'autorità giudiziaria hanno una durata molto breve, in media di soli sette mesi. Il 60% delle condanne, inoltre, riguarda pene dalla durata di meno di tre mesi, e il 90% meno di un anno⁴.

L'esecuzione penale, interna ed esterna, è affidata *in toto* al Servizio Correzionale Norvegese (*Kriminalomsorgen o KDI*), organo amministrativo afferente al Ministero della Giustizia, che assorbe anche le funzioni della magistratura di sorveglianza e che cura l'eventuale progressione verso misure meno restrittive e/o idonee alle specificità degli autori di reato⁵.

Tra le altre misure alternative principali, si annoverano, infatti: la detenzione domiciliare, con o senza braccialetto elettronico; il *Drunk Driving Programme (Promilleprogram)*, speciale sanzione prevista per la guida in stato di ebbrezza⁶; il *Drug Court Model*, rivolta ai tossicodipendenti autori di reato e co-gestita con altre agenzie pubbliche⁷.

L'impiego del braccialetto elettronico (*Electronic Monitoring o EM*), in particolare, iniziato in via sperimentale a partire dal 2012, sta riscuotendo in tempi recenti un ampio successo in quanto permette ai condannati la conduzione di una vita il più normale possibile e contemporaneamente garantisce una maggiore sicurezza per la comunità. La misura costituisce ad oggi il 40% delle misure complessive affidate al Servizio Correzionale e ha ricadute interessanti in termini di riduzione del rischio di recidiva e dei costi sociali della pena⁸.

A partire dal 1991, infine, è regolamentato nell'ordinamento norvegese un servizio di mediazione e riconciliazione, afferente al paradigma della giustizia riparativa, da ultimo consolidato attraverso il *Mediation Service Act* del 2014. La «mediazione vittima-reo», nello specifico, figura tra le «altre sanzioni penali» per gli adulti previste dal Codice penale quale alternativa alla pena detentiva e per la quale l'autorità giudiziaria invia il caso al Servizio Nazionale di Mediazione (*NMS o Konfliktrådet*)⁹ quale forma di *diversion*. La misura, tuttavia, al di là del *nomen*, risulta priva di valenza propriamente punitiva e rimane, in ossequio ai principi propri della giustizia riparativa, vincolata alla volontarietà delle parti.

Per un corretto inquadramento delle coordinate criminologiche, poi, è utile segnalare come in Norvegia il livello di povertà sia tra i più bassi al mondo, anche grazie ad una serie di politiche nazionali di presa in carico della fragilità economica, circostanza che certamente si specchia in

² Legge sull'esecuzione delle sentenze, Sezione 2.

³ *Id.*, Sezione 53; Codice penale, Sezione 29.

⁴ Kriminalomsorgen. (2024). *Correctional statistics [...]*, cit., p. 61.

⁵ Stati Generali Ministero della Giustizia (2015), *Relazione sulla visita in Norvegia di una Delegazione degli Stati Generali sull'Esecuzione Penale*, 9-12 novembre, p. 1.

⁶ Ploeg, G. (2008). *Norway*. In *Probation in Europe* (pp. 343-358). CEP, p. 5.

⁷ Kriminalomsorgen. (2018). *An alternative to imprisonment for criminal drug addicts – The Norwegian Drug Court Model*, p. 2.

⁸ Tali informazioni, come altre presenti nel corpo del testo, sono state acquisite tramite un'intervista condotta in data 23 agosto 2023 a Nirushanthi Anfinnse e Ida Narmo, rispettivamente *Project director* e *Counselor* presso il KDI.

⁹ Cfr. Codice penale, Sezione 30; Codice di procedura penale, Sezione 71a.

un tasso di criminalità comparativamente inferiore al resto del globo e conseguente un basso livello di ricorso allo strumento penale¹⁰.

Per quanto attiene al transito della popolazione norvegese attraverso il circuito penale, è utile sin d'ora considerare anche come il numero di persone sottoposte a sanzioni penali si aggiri intorno alle 5 800 persone (calcolate sulla base delle presenze giornaliere), cui circa il 45% affidato agli uffici di *probation*¹¹.

In termini di ingressi assoluti, invece, occorsi nella durata di un anno solare, i dati parlano di circa 3 800 persone con riferimento agli istituti di detenzione e di circa 6 600 con riferimento agli uffici di *probation*, ribaltando nettamente la proporzione tra i due settori¹².

Secondo le rilevazioni statistiche ufficiali più aggiornate, i crimini più frequenti afferiscono all'alveo delle violenze sessuali (29%) o concernono le sostanze stupefacenti (21%), cui seguono altre tipologie di reati che implicano l'uso della violenza (13%) e gli omicidi (9%)¹³.

I furti e la piccola criminalità sono relativamente poco frequenti e la criminalità organizzata non costituisce un fenomeno preponderante come nel nostro Paese. Ad ogni modo, i principali reati commessi dalle consorterie criminali, sia locali che straniere, riguardano in via prioritaria la tratta di essere umani, il traffico di armi, il traffico di stupefacenti e i reati ambientali¹⁴. L'impatto della pandemia da COVID-19, tuttavia, e le conseguenti restrizioni alla libertà di circolazione, paiono aver inciso in termini di una diminuzione sulla frequenza dei reati transnazionali di questo tipo.

2. Principi ispiratori della Nor-way penitenziaria

Il cardine attorno al quale ruota il sistema penitenziario norvegese è il concetto di riabilitazione, inteso quale pratica tesa alla trasformazione delle persone che hanno agito condotte criminali in cittadini non devianti¹⁵.

La Norvegia, infatti, insieme agli altri Paesi Scandinavi, resiste secondo i teorici della *Scandinavian Exceptionalism Thesis* alle tendenze punitive di tipo penalistico, in contrasto con un movimento globale contemporaneo di segno opposto¹⁶.

Secondo la visione penitenziaria scandinava, infatti, ricevere una sanzione penale, con la relativa portata prescrittiva, costituisce già di per sé una punizione, e non è necessario che i contenuti della pena siano ulteriormente afflittivi¹⁷.

¹⁰ Cfr. Hagen, K., Bach, T., & Jahn, D. (2022). *Norway Report SGI - Sustainable governance indicators 2022*. BertlsmannStiftung, p. 14-15.

¹¹ Le statistiche ufficiali più aggiornate rilasciate dal KDI (2024) si riferiscono al periodo 2018-2022, limitatamente alla consistenza della popolazione detenuta sussiste una rilevazione più recente ma non ufficiale rilasciata da una agenzia internazionale non governativa, relativa al 07/03/2025, da cui risultano ristrette 3020 persone; cfr. Kriminalomsorgen, *Correctional Statistics* [...], cit., p. 25 e 30 e WPB World Prisoners Brief al <https://www.prisonstudies.org/country/norway>.

¹² Kriminalomsorgen, *Correctional Statistics* [...], cit., p. 20.

¹³ *Id.*, p. 57.

¹⁴ Oncidex. (2021). *Global organized crime index: Norway report*. Global Initiative Against Transnational Organized Crime.

¹⁵ Anderson, Y. A., & Groning, L. (2016). *Rehabilitation in principle and practice: Perspectives of inmates and officers*. *Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice*, 4(2), p. 222.

¹⁶ Crewe, B., Ievins, A., Larmour, S., Laursen, J., Mjaland, K., & Schliehe, A. (2023). *Nordic penal exceptionalism: A comparative, empirical analysis*. *The British Journal of Criminology*, 63(2), p. 424 ss.

¹⁷ «Men should go to prison as punishment, not for punishment» ovvero: gli uomini dovrebbero andare in carcere come punizione, non per essere puniti, Alexander Paterson (2012), in De Vos, H. (2021). *The normalization principle: A new perspective on imprisonment*. KU Leuven.

È la riabilitazione ad orientare esclusivamente l'attività correzionale, la quale si concentra sul contrastare i principali fattori criminogeni individuali e può includere una varietà di interventi di tipo psicologico, formativi e di sostegno all'occupazione.

Il perseguimento della riabilitazione così definita è guidato da due principi fondanti, quello c.d. di normalizzazione e quello di progressione verso la reintegrazione.

Secondo il primo di questi, di normalizzazione o normalità, le persone sottoposte a misure penali (detentive e non) non devono essere private di alcun diritto salvo quelli strettamente necessari a garantire la sicurezza sociale e alle stesse devono essere garantite condizioni che ricordino il più possibile la vita "normale"¹⁸.

Gli studi classici sulla normalizzazione norvegese, definita "umanitaria" e distante dalla concezione foucaultina della normalizzazione¹⁹, nascono tarati prevalentemente sull'ambiente intramurario e tendono ad individuare una serie di aspetti specifici della vita a presidio della normalità, tra questi l'esperienza della ciclicità del tempo, il rispetto per l'autodeterminazione, la possibilità di vivere la sessualità, la tutela dei diritti economici²⁰.

Dottrina successiva ha poi inteso estendere la portata del principio di normalizzazione, individuandone alcuni corollari particolarmente significativi nell'ambito dell'esecuzione penale esterna. Tra questi (Ericsson, 1985): il diritto di avere una casa, ed una casa inserita nella comunità; il diritto di svolgere delle attività giornaliere; la possibilità di partecipare a quanto la comunità ha da offrire²¹.

L'applicazione del principio di progressione verso la reintegrazione, invece, fa sì che il percorso di un soggetto nel circuito penitenziario si orienti con gradualità alla sua fuoriuscita e al suo reingresso nella comunità²² ed è inteso in relazione alle sanzioni extra murarie quale crescente allentamento degli elementi prescrittivi in favore di una maggiore responsabilizzazione.

Un esempio applicativo di tali principi è rappresentato da istituti di detenzione particolarmente all'avanguardia quali il carcere di Halden o quello di Bastoy. All'interno di questi istituti, infatti, come anche di altri, sebbene si tratti di istituti di massima sicurezza, il focus principale - che si manifesta anche attraverso l'edilizia penitenziaria - è la reintegrazione: le celle sono singole e dispongono di un bagno privato, di un televisore a schermo piatto, di ampie finestre, di mobili «normali, cioè non progettati per un carcere. [...] Le stanze non hanno sbarre e le sezioni non hanno cancelli»²³.

¹⁸ Labutta E., *The Prisoner as One of Us: Norwegian Wisdom for American Penal Practice*, 31 Emory Int'l L. Rev. 329, 2017.

¹⁸ De Vos H. (2021). *The normalizzazione principale: A new perspective on imprisonment*, cit., p. 21.

¹⁹ Per Foucault, infatti, il concetto di normalizzazione rimanda a tecniche disciplinari tese a normalizzare la condotta dei detenuti; cfr. De Vos H. (2021). *The normalizzazione principale: A new perspective on imprisonment*, cit., p.11.

²⁰ In particolare, l'idea della normalizzazione secondo Nirie (1999) identifica otto aspetti: 1. Il ritmo del giorno; 2. Il ritmo della settimana; 3. Il ritmo dell'anno; 4. L'esperienza del ciclo della vita; 5. Il rispetto per l'individuo e il diritto di autodeterminazione; 6. La possibilità di vivere la sessualità; 7. I diritti economici; 8. La garanzia di un ambiente che rispetti gli standard della vita fuori; *Id.*, p.21.

²¹ E ancora: la possibilità economica di assicurarsi i beni materiali di cui si ha bisogno; la possibilità di determinare la propria vita quotidiana; il rispetto per l'integrità personale in tutte le relazioni sociali; *Ibidem*.

²² Kriminalomsorgen, *About the Norwegian Correctional Service*, in <https://www.kriminalomsorgen.no/informasjon-paa-engelsk.536003.no.html>.

²³ Si riporta il passaggio integrale, estratto da una relazione redatta dagli Stati Generali Sull'Esecuzione Penale del Ministero della Giustizia, recatosi in visita presso le carceri norvegesi nel 2015 «... è riprodotta all'interno di Halden una società in miniatura. Vi sono piccole case tutte raccolte in una specie di villaggio circondato da una vegetazione che è quella tipica norvegese e che è anche dentro il perimetro murario. I detenuti devono poter vedere dalle loro stanze il paesaggio naturale della Norvegia, affinché la vita interna sia più simile a quella esterna; inoltre ogni

La maggior parte degli istituti, inoltre, presso i quali si adopera la c.d. sorveglianza dinamica e presso i quali è impiegato solo personale civile, dispone di centri sportivi, campi atletici, di centri per la visita dei familiari (che possono trattenerci anche presso la foresteria), nonché camere per l'affettività²⁴.

4. La Nor-way metodologico-trattamentale e la valutazione del rischio di recidiva

Di particolare interesse rispetto al sistema in analisi risulta la metodologia trattamentale impiegata nell'esecuzione penale, ovvero le risorse attivate per offrire percorsi efficacemente risocializzanti. L'approccio adottato si fonda prevalentemente sulle teorie della *Positive Criminology* e, all'interno della più vasta corrente, soprattutto sui paradigmi del ruolo sociale, della desistenza e sul modello riparativo²⁵.

Il paradigma del ruolo sociale identifica la possibilità di ricoprire un ruolo specifico all'interno della società quale fattore caratterizzante della personalità di ciascuno. In ambito trattamentale ciò viene traslato nella possibilità di stimolare negli utenti/detenuti la trasformazione del proprio ruolo percepito, abbandonando quello "criminale" e valorizzando ruoli diversi e non socialmente pericolosi, quali ad esempio quelli legati all'appartenenza familiare.

Il secondo paradigma di riferimento, ossia quello legato alla desistenza, si concentra attorno agli elementi in grado di dissuadere un soggetto dal compiere azioni devianti, nell'ottica di rinforzare gli aspetti della vita di una persona che potrebbero incidere nel motivarlo a non attuare condotte di reato. Il paradigma riparativo, ancora, nella peculiare declinazione norvegese plasmata sul pensiero del sociologo Nils Christie²⁶, si propone di restituire alle parti originarie la gestione del conflitto sorto dal reato e si interseca nel trattamento attraverso la collaborazione con il NMS.

A completare il quadro concettuale interviene, infine, l'approccio di matrice canadese del *What Works* (lett. "ciò che funziona") che, adottando i risultati delle ricerche *evidence-based* in materia, propone di strutturare i percorsi trattamentali individualizzati in accordo ai dati statistici

caratteristica della struttura è stata sviluppata con l'obiettivo di moderare la pressione psicologica sugli occupanti, ridurre i conflitti e

minimizzare le tensioni interpersonali. Per questo all'interno del muro perimetrale, a separare la prigione dalla campagna circostante, c'è la foresta tipica del sud-est norvegese, un paesaggio composto di cespugli di mirtillo, pini silvestri, felci, muschi e betulle» e ancora «La sezione visitata è una costruzione a due piani con 12 celle e comprende un'ampia zona comune con cucina (per il solo riscaldamento dei cibi o per la cottura di alcuni cibi di facile preparazione) ed una 'guardiola' con addetti alla sorveglianza. La guardiola è molto piccola, così anche da spingere gli addetti a passare il proprio tempo nelle aree comuni insieme ai carcerati (ci hanno riferito che spesso gli addetti alla vigilanza socializzano con i detenuti e conversano con loro mentre prendono un caffè, un tè o durante un pasto). In quel caso peraltro gli addetti erano tutti all'interno della guardiola. Le celle sono sufficientemente ampie (circa 12 mq) e molto confortevoli, a un letto solo, dotate di una grande finestra senza sbarre (apribile solo per una piccola porzione verticale), di un bagno con doccia e mobili di legno chiaro. I mobili di Halden sono molto diversi da quelli di un dormitorio: la loro caratteristica è quella di essere mobili 'normali' cioè non progettati per un carcere. Architettonicamente, la prigione assomiglia il più possibile a un normale ambiente residenziale: le stanze non hanno sbarre e le sezioni non hanno cancelli; i detenuti mangiano seduti a piccoli o grandi tavoli in un'atmosfera informale. Le porte (blindi) sono aperte» pp. 3-4.

²⁴ Anderson, Y. A., & Groning, L. (2016). *Rehabilitation in principle and practice: Perspectives of inmates and officers*, cit., p. 2-3; l'istituto di Bastoy, in particolare, sorge su di un'isola e si caratterizza per l'assenza di strutture di contenimento, ovvero mura, reti o altro inteso a restringere i detenuti. Nonostante questo, nella storia dell'istituto si è registrato un solo tentativo di evasione, stante le elevate condizioni abitative e trattamentali che rendono attrattiva la struttura.

²⁵ Vold Hansen, G., & Samuelsen, F. (2016). *Assessment of offenders: New trends in Norway*. EuroVista Journal, 4(2), 3-10, p. 3.

²⁶ Christie, N. (1977). *Conflicts as property*. The British Journal of Criminology, 17(1), p. 1.

sull'efficacia²⁷. L'integrazione tra il *What Works* e la *Desistance theory*, in particolare, costituisce la base teorica su cui è sviluppato il principale strumento di lavoro del sistema correzionale norreno: il BRIK²⁸. Il BRIK, in lingua originale acronimo per "valutazione dei bisogni e della risorse", è la declinazione norvegese degli strumenti di *risk-assessment* utilizzati in ambito penitenziario²⁹.

La *risk-assessment* è una disciplina nata sulla scia delle indagini statistiche criminologiche e attuariali, che consiste nella valutazione del rischio di recidiva di un soggetto presente nel circuito penale attraverso una procedura predefinita e strutturata, consentendo l'acquisizione più oggettiva di informazioni e una valutazione qualitativamente superiore.

La maggior parte degli strumenti di *risk-assessment* si basa sul modello del *Risk Need Responsivity (RNR)* elaborato da Andrews e Bonta³⁰ ed è teso ad indirizzare gli interventi trattamentali in ragione di tre variabili specifiche:

- a) *Risk*, ovvero una preliminare valutazione del livello di rischio di recidiva del soggetto;
- b) *Need*, cioè l'individuazione degli specifici fattori criminogeni e i conseguenti bisogni trattamentali;
- c) *Responsivity*, ossia l'individuazione della modalità più efficace per indirizzare tali bisogni. Rispetto ai modelli più diffusi³¹ che si focalizzano sui fattori di rischio criminale, il norvegese BRIK, studiato per lo specifico contesto socio-culturale a cui è rivolto, si caratterizza per la particolare attenzione rivolta ai punti di forza individuali e ai fattori motivazionali in grado di sostenere il soggetto³².

Il BRIK, sviluppato dal Servizio Correzionale e sperimentato a partire dal 2009, poi impiegato strutturalmente dal 2017, si presenta come un questionario su supporto digitale e viene utilizzato per condurre l'indagine conoscitiva dei soggetti destinatari di sanzioni penali, per indirizzarli verso i regimi restrittivi e i programmi trattamentali più adeguati, e per individuare eventuali altre agenzie da coinvolgere.

L'indagine, che prende in considerazione diversi aspetti della vita del soggetto, è strutturata in sezioni, alcune delle quali specificamente rivolte ad accogliere l'opinione personale e l'autovalutazione dello stesso, in modo da coinvolgerlo e stimolarlo nel proprio processo di reinserimento.

La valutazione è condotta da operatori interni formati *ad hoc*, ma che devono essere diversi da coloro i quali successivamente assumono il ruolo di *case-manager* rispetto al soggetto.

Oltre a una utilità valutativa e di indirizzo, il BRIK ha dimostrato di avere anche un importante valore trattamentale. Sebbene il tempo di utilizzo dello strumento sia stato rilevato da alcuni quale criticità (circa 45 minuti), questo permette all'autore di un reato di soffermarsi riflessivamente su diversi aspetti del proprio vissuto e del fatto di reato e consente di instillare i primi germi di rivisitazione critica dello stesso³³.

²⁷ Ploeg, G. (2008). *Norway*, cit., p. 6.

²⁸ Todd-Kvam, J. (2022). *Probation practice, desistance and the penal field in Norway*. *Criminology & Criminal Justice*, 22(3), p. 353.

²⁹ Ploeg, G. (2017). *BRIK - A different assessment tool from Norway*. In G. Tallving (Ed.), *Report risk and need assessment workshop* (pp. 12-18). EUROPRIS, p. 15.

³⁰ Bonta, J., & Andrews, D. A. (2007). *Risk-need-responsivity model for offender assessment and rehabilitation*. Public Safety Canada, p. 4 e ss.

³¹ Il canadese LSI-R o lo strumento OASys usato in Inghilterra e Galles.

³² Ploeg, G. (2017). *BRIK - A different assessment tool forma Norway*, cit., p. 15.

³³ Caratteristica dello strumento sin dal suo primo rilascio è stata la possibilità lasciata agli utenti di non rispondere ad una o più domande in considerazione del fatto che un soggetto potesse avere legittimamente difficoltà ad affrontare

Recenti rilevazioni riportano come la sottoposizione al *BRIK* abbia condotto numerosi utenti/detenuti a sviluppare empatia sia nei confronti delle proprie vittime che dei propri familiari nonché a provare il desiderio di poter fare ammenda nei loro confronti, così creando le basi per un accostamento a programmi di giustizia riparativa³⁴.

In aggiunta all'uso del *BRIK*, la metodologia trattamentale norvegese si connota in particolare per l'impiego di specifici programmi di riabilitazione rivolti ad altrettanto specifiche problematiche criminogene. Tali programmi possono essere individuali o di gruppo e sono basati prevalentemente sulla metodologia cognitivo-comportamentale³⁵. L'offerta di programmi è variegata e viene sottoposta periodicamente alla validazione scientifica da parte di un comitato tecnico istituito dal Servizio Correzionale. I programmi possono riguardare, *inter alia*, profili di dipendenza da sostanze stupefacenti o abuso di alcool, problematiche di gestione della rabbia o dello stress, percorsi per i *sex offenders*.

Elemento imprescindibile nel trattamento, ancora, è considerata la cura del rapporto con detenuti ed utenti, a cui - grazie al contenuto numero di persone in carico a ciascuno - gli operatori possono dedicare sufficiente tempo. Nel *probation*, in particolare, ciascun operatore segue in media 12-15 casi, incontra i propri utenti per almeno un'ora con cadenza settimanale (talvolta anche bisettimanale) e fornisce supporto continuo nel corso della misura³⁶.

Strumento interessante, infine, utile a sostenere nel medio termine la buona riuscita dei percorsi trattamentali, è la previsione di un sussidio di reintegrazione (*reintegration guarantee*), volto, da un lato, a supportare economicamente le persone dopo l'espiazione di una sanzione penale, dall'altro, a sostenerle nella ricerca di una occupazione, di una soluzione abitativa e a far fronte a ogni altro bisogno funzionale ad un effettivo reinserimento sociale³⁷.

un tema e preferisse non farlo. Tale possibilità, tuttavia, ha condotto alcuni utenti a rifiutare *in toto* lo strumento, i cui numeri sono progressivamente aumentati fino a raggiungere nel 2021 il 36%. Tali numeri hanno indotto il KDI ad indagare sulle ragioni del rifiuto, cosicché è stato sottoposto agli utenti che rifiutavano il *BRIK* un questionario esplorativo sulle proprie motivazioni. Il questionario, inoltre, è stato rivolto anche agli operatori e ai manager degli uffici. I risultati di tale monitoraggio hanno mostrato come una alta percentuale degli utenti provasse timore rispetto alla possibile diffusione delle informazioni contenute nel *BRIK*; altri ancora dubitavano dell'utilità dello strumento e del valore nei propri riguardi; un quarto dei rispondenti, infine, rifiutava in quanto già valutato con il medesimo strumento. L'analisi di questi dati ha permesso all'amministrazione di concludere che, nella maggior parte dei casi le problematiche fossero legate a fraintendimenti o altri problemi di comunicazione, per cui il KDI ha intrapreso specifiche azioni di coordinamento volte a migliorare tale aspetto e curare la comprensione degli utenti rispetto ai vantaggi dati dall'uso dello strumento; cfr. Ploeg, G. (2022, November 30). *Need and resources assessment in Norwegian corrections: The BRIK tool* [Webinar]. CEP webinar, in <https://www.cep-probation.org/wp-content/uploads/2022/12/BRIK-English-Gerhard.pdf>.

³⁴ Menkel-Meadow (2007), in Vold Hansen, G., & Samuelsen, F. (2016). *Assessment of offenders: New trends in Norway*, cit., p. 9.

³⁵ PLOEG G. (2008). *Norway*, cit., p. 22.

³⁶ Narmo e Anfinnse, cit.

³⁷ Labutta, E. (2017). *The prisoner as one of us: Norwegian wisdom for American penal practice*, cit., p. 344.

Grami, M. (2021). *Juvenile justice and the restorative approach in Norway*. *European Journal of Economics, Law and Social Sciences*, 5(2), p. 358; Denny, M. (2016). *Norway's prison system: Investigating recidivism and reintegration*. *Bridges: A Journal of Student Research*, 10(10), Article 2, cit., p.30; Patrizi, P. (2016). *Giustizia e pratiche riparative per una cultura del rispetto e delle responsabilità*. *Minorigiustizia*, 1(2), 45-60, cit., p.8 Lundgaard, J. M. (2015). *Norway*. In F. Dünkel, J. Grywa-Holten, & P. Horsfield (Eds.), *Restorative justice and mediation in penal matters: A stock-taking of legal issues, implementation strategies and outcomes in 36 European countries* (Vol. 2, pp. 723-748). Forum Verlag Godesberg, p. 622.

5. Conclusioni

La Norvegia, com'è noto, detiene diversi primati a livello globale per l'efficacia delle proprie politiche e per la mirabile razionalità del sistema, certamente facilitata da una considerevole disponibilità di risorse e dal numero contenuto dei propri abitanti.

La "fortuna" del sistema di esecuzione penale norvegese, tuttavia, come potrà essersi intravisto, non è da imputare solamente a tali fattori, ma anche all'adozione di modelli teorici e metodologie di grande avvedutezza, nonché alla predisposizione di interventi risocializzanti validati scientificamente.

È un dato, innanzitutto, che l'adesione e la messa in atto di principi quali quello di normalizzazione, teso a garantire ai condannati un trattamento penitenziario non stigmatizzante, di teorie criminologiche centrate sulla desistenza e sul ruolo sociale, come anche l'abbandono completo del paradigma retributivo in favore di quello rieducativo e di quello riparativo, incidano significativamente sul successo del sistema correzionale in termini di abbattimento dei tassi di recidiva³⁸.

Da un punto di vista operativo, poi, è parimenti inconfutabile e tautologico che l'adozione della metodologia del *What Works* funzioni. Gli studi empirici che prendono in considerazione l'impiego di modelli di *risk-assessment*, infatti, evidenziano risultati consistenti rispetto all'acquisizione più oggettiva di informazioni, all'individuazione di piani trattamentali più accurati ed efficaci, nonché ad un abbattimento della recidiva non indifferente: del 19% in caso di trattamento intramurario e del 35% con riferimento alle sanzioni di comunità. Al contrario, l'osservazione e il trattamento condotti senza l'utilizzo di questi strumenti sono associati addirittura a un leggero aumento del tasso di recidiva (1%)³⁸.

Sebbene tali strumenti di valutazione non inibiscano la discrezionalità degli operatori, l'uso degli stessi permette di prevenire *bias* cognitivi, di minimizzare gli errori di valutazione e di condurre un'analisi più neutrale da un punto di vista valoriale rispetto al mero affidarsi all'intuito e all'esperienza professionale dei singoli valutatori³⁹.

La piena integrazione del paradigma riparativo all'interno del sistema penale norvegese, ancora, permette di comprendere di cosa sia lastricata, in fin dei conti, la *Nor-way*: di una visione olistica del trattamento, che interviene su più fronti e con più strumenti, tanto sull'utenza che sulla comunità, che sa combinare stimoli risocializzanti rivolti unicamente ai soggetti in carico, con stimoli riparativi che lo riallaccino alla sua comunità di riferimento.

La presa d'atto che, in particolare, per eseguire sanzioni di comunità, non possa farsi a meno della comunità, deve accendere per noi una luce rispetto alla necessaria dimensione relazionale delle pene. Numerosi studi dimostrano, infatti, l'efficacia risocializzante di interventi trattamentali combinati che realizzino una presa in carico globale della persona e dei suoi legami, e che

³⁹ Bonta, J., & Andrews, D. A. (2007). *Risk-Need-Responsivity Model for Offender Assessment and Rehabilitation*, cit., p.12; cfr. Anche Paparozzi, M. A., & Guy, R. (2013). *Trials and tribulations of implementing what works: Training rarely trumps values*. *Federal Probation*, 77(2), 24-30, p. 36-42; Schlager, M. D. (2009). *The organizational politics of implementing risk assessment instruments in community corrections*. *Journal of Contemporary Criminal Justice*, 25(4), 412-423.

⁴⁰ Sorge, A. (2021). *Valutazione del rischio di recidiva di reato nelle misure alternative alla detenzione: Adattamento e validità dello strumento LS/CMI nel contesto italiano*. Università Cattolica del Sacro Cuore.

⁴¹ *Inter alia* Cellini (2009), Aos, Miller, Drake (2006), Petersilia, Turner (1993), in Patrizi, P. (2011). *Psicologia della devianza e della criminalità: Teorie e modelli di intervento*. Carocci, p. 116-117.

favoriscano la sua responsabilizzazione nei confronti della comunità attraverso pratiche riparative⁴⁰.

Sono molteplici, oltre a questo, gli spunti che il nostro ordinamento, innegabilmente caratterizzato da una tradizione giuridica prestigiosa, potrebbe cogliere voltandosi a guardare oltralpe.

E discorriamo non solamente di spunti filosofici, ancorati a diverse concezioni della pena. Trattiamo, invece, di metodologie concrete, efficaci e a validità scientifica in grado di aumentare la sicurezza sociale nel nostro Paese e rispondere pienamente al mandato di cui le amministrazioni penitenziarie sono investite a tutela dei cittadini.

L'adozione di uno strumento di *risk-assessment*, in questo senso, adattato per rispondere alle specificità culturali italiane, potrebbe, in un momento come questo di crisi finanziaria e scarsità di risorse umane, essere la chiave di volta per definire le nostre priorità di intervento (in maniera scientifica, non arbitraria), per guidare l'elaborazione di piani di trattamento più efficaci, per aumentare l'efficienza e la qualità dell'azione correzionale.

Ancora, la prospettiva di incrementare la raccolta dei dati tra le altre agenzie del mondo della giustizia, di curarne l'analisi e far progredire gli studi nazionali sulla devianza e sulla recidiva, partecipa all'idea di un'esecuzione penale italiana al passo con quelle delle più evolute democrazie del mondo occidentale.

Questo breve tratto, percorso sulla *Nor-way*, dunque, ovvero sulle modalità con cui la Norvegia, nazione-simbolo, si avvicina all'esecuzione penale per generare coesione e sicurezza sociale, può leggersi quale tentato passo nell'esplorazione dell'universo dei modelli penitenziari contemporanei di successo, all'interno di una galassia molto più vasta.

Galassia a cui, forse, è ormai indispensabile guardare per far evolvere in maniera sostenibile, potenziare e continuare a tracciare quella che è la *via italiana* al reinserimento sociale.

Bibliografia

Anderson, Y. A., & Groning, L. (2016). *Rehabilitation in principle and practice: Perspectives of inmates and officers*. *Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice*, 4(2).

Bartoli, R. (2015). *La "novità" della sospensione del procedimento con messa alla prova*. *Diritto Penale Contemporaneo*.

Bonta, J., & Andrews, D. A. (2007). *Risk-need-responsivity model for offender assessment and rehabilitation*. Public Safety Canada.

Bygrave, L. (2003). *Norway in world factbook of criminal justice systems*. Norwegian Research Centre for Computers and Law.

Chapman, T. (2019). *La giustizia riparativa in Europa: sfide e opportunità*. In P. Patrizi (Ed.), *La giustizia riparativa: Psicologia e diritto per il benessere di persone e di comunità*. Carocci.

Christie, N. (1977). *Conflicts as property*. *The British Journal of Criminology*, 17(1).

Ciarpi, M., & Turrini Vita, R. (2015). *Le trasformazioni del probation in Europa*. Laurus Robuffo.

- Crewe, B., Ievins, A., Larmour, S., Laursen, J., Mjaland, K., & Schliehe, A. (2023). *Nordic penal exceptionalism: A comparative, empirical analysis*. *The British Journal of Criminology*, 63(2).
- D'accardo, V., & Ubaldi, C. (2022). *Adulti in messa alla prova – Analisi e prospettive con la mediazione sistemica*. *Rivista Mediazione Familiare Sistemica*, 20.
- Dale, G., & Hyde, I. (2008). *Challenging the evaluation of Norwegian restorative justice experiences*. *British Journal of Community Justice*, 6(2).
- De Leo, G., & Patrizi, P. (2002). *Psicologia della devianza*. Carocci.
- Denny, M. (2016). *Norway's prison system: Investigating recidivism and reintegration*. *Bridges: A Journal of Student Research*, 10(10), Article 2.
- De Vos, H. (2021). *The normalization principle: A new perspective on imprisonment*. KU Leuven.
- Grami, M. (2021). *Juvenile justice and the restorative approach in Norway*. *European Journal of Economics, Law and Social Sciences*, 5(2).
- Hagen, K., Bach, T., & Jahn, D. (2022). *Norway Report SGI - Sustainable governance indicators 2022*. BertlsmannStiftung.
- Hellwell, J. F., Layard, R., Sach, J. D., & De Neve, J. E. (2020). *World happiness report 2020*.
- Keenan, M., Zinsstag, E., & O'nolan, C. (2016). *Sexual violence and restorative practices in Belgium, Ireland and Norway: A thematic analysis of country variations*. *Restorative Justice: An International Journal*, 4(1).
- Konfliktrådet. (2015). *Restorative justice - A humane and awarding response to crime*.
- Konfliktrådet. (2021). *The mediator's handbook: Basic principles and practice advise for facilitators of restorative justice in the Norwegian National Mediation Service*. The Central Administration of the National Mediation Service.
- Kriminalomsorgen. (2018). *An alternative to imprisonment for criminal drug addicts – The Norwegian Drug Court Model*.
- Kriminalomsorgen. (2020). *The Norwegian Correctional Service 2020 annual report*.
- Kriminalomsorgen. (2021). *Operational strategy Norwegian Correctional Service 2021-2026*.
- Kriminalomsorgen. (2024). *Correctional statistics of Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden 2018-2022*. University College of Norwegian Correctional Service.
- Labutta, E. (2017). *The prisoner as one of us: Norwegian wisdom for American penal practice*. *Emory International Law Review*, 31, 329-350.
- Lappi-Seppälä, T. (2019). *Community sanctions as substitutes to imprisonment in the Nordic countries*. *Law and Contemporary Problems*, 82(1), 17-50.
- Lundgaard, J. M. (2015). Norway. In F. Dünkel, J. Grywa-Holten, & P. Horsfield (Eds.), *Restorative justice and mediation in penal matters: A stock-taking of legal issues, implementation strategies and outcomes in 36 European countries* (Vol. 2, pp. 723-748). Forum Verlag Godesberg.

- Maglione, G. (2021). *Restorative justice and the state: Untimely objections against the institutionalisation of restorative justice*. *British Journal of Community Justice*, 17(1), 5-24.
- Melli, G., & Sica, C. (2015). *Fondamenti di psicologia e psicoterapia cognitivo comportamentale: Modelli clinici e tecniche di intervento*. Erickson.
- Oncidex. (2021). *Global organized crime index: Norway report*. Global Initiative Against Transnational Organized Crime.
- Palma, M. (2016). *L'idea della pena nel mondo globalizzato*. Presentation at Stati Generali dell'Esecuzione Penale, Rome, Italy.
- Paparozzi, M. A., & Guy, R. (2013). *Trials and tribulations of implementing what works: Training rarely trumps values*. *Federal Probation*, 77(2), 24-30.
- Patrizi, P. (2011). *Psicologia della devianza e della criminalità: Teorie e modelli di intervento*. Carocci.
- Patrizi, P. (2016). *Giustizia e pratiche riparative per una cultura del rispetto e delle responsabilità*. *Minorigiustizia*, 1(2), 45-60.
- Patrizi, P. (2019). *La giustizia riparativa: Psicologia e diritto per il benessere di persone e di comunità*. Carocci.
- Ploeg, G. (2008). *Norway*. In *Probation in Europe* (pp. 343-358). CEP.
- Ploeg, G. (2017). *BRIK - A different assessment tool from Norway*. In G. Tallving (Ed.), *Report risk and need assessment workshop* (pp. 12-18). EUROPRIS.
- Ploeg, G. (2022, November 30). *Need and resources assessment in Norwegian corrections: The BRIK tool* [Webinar]. CEP.
- Schlager, M. D. (2009). *The organizational politics of implementing risk assessment instruments in community corrections*. *Journal of Contemporary Criminal Justice*, 25(4), 412-423.
- Scottish Government. (2019). *Uses of restorative justice: Evidence review*. Safer Communities Directorate.
- Sorge, A. (2021). *Valutazione del rischio di recidiva di reato nelle misure alternative alla detenzione: Adattamento e validità dello strumento LS/CMI nel contesto italiano* [Doctoral dissertation, Università Cattolica del Sacro Cuore].
- Strandjord, K., Aamodt, H., & Bergem, R. (2011). *Increased use of mediation boards*. The Department of Justice and Police.
- Tallving, G. (Ed.). (2017). *The European Organization of Prisoners and Correctional Services: Report risk and need assessment workshop*. EUROPRIS.
- Todd-Kvam, J. (2022). *Probation practice, desistance and the penal field in Norway*. *Criminology & Criminal Justice*, 22(3), 354-370.
- Turchi, G., Antonello, M., & Bonazza, V. (2018). *Report attività condotte presso l'UEPE di Mantova e Cremona (2016-2018)*. Università degli Studi di Padova.
- Turrini Vita, R. (2008). *Community sanctions in Europa: Esperienze a confronto*. *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 2(3), 45-62.

Van Kalmthout, A. M., & Durnescu, I. (2009). *Probation in Europe* (Ch. 1). WLP.

Vold Hansen, G., & Samuelsen, F. (2016). *Assessment of offenders: New trends in Norway*. EuroVista Journal, 4(2), 3-10.